



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

(Art. 147 Tuel 267/2000 modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito con
modificazioni in legge 213 del 7/12/2012)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. ____ DEL ____

Indice generale

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI.....	1
ART 1- FINALITA' DEL CONTROLLO INTERNO.....	3
ART. 2 - CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE..	3
ART. 3 - CONTROLLO STRATEGICO.....	4
Art. 4 - CONTROLLO SULLE PARTECIPATE.....	5
Art. 5- CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.....	6
ART.6 – NORMA DI RINVIO.....	6

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art. 147 del Tuel 267/2000 e ss.mm.ii. individua il sistema, gli strumenti e le metodologie per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

ART 1- FINALITA' DEL CONTROLLO INTERNO

(Art. 147 Tuel 267/2000 e ss.mm.ii.)

1. Il sistema del controllo interno del Comune è diretto:

- a) verificare, attraverso il Controllo di Gestione¹, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

ART. 2 - CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

(art. 147-bis Tuel 267/2000 e ss.mm.ii)

1. Il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Tale controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
3. E' istituito ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, del Tuel 267 2000 il Servizio di

¹Nel Comune di Fano il Servizio Controllo di Gestione già istituito ed operante in posizione di staff ai sensi dell'Ordinamento e del Regolamento di Organizzazione, e svolge tutte le funzioni attribuite dal Regolamento di Organizzazione, dallo SMIVAP (Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance), nonché dal Ciclo delle Performance di cui alla deliberazione di Giunta n. 411/2011 e ss.mm.ii.

Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile (S.C.R.A.C.)²

4. Il Servizio di Controllo sulla Regolarità Amministrativa e Contabile è diretto dal Segretario Generale, ed è composto:

- dal Dirigente alle risorse Umane e Tecnologiche in staff alla Direzione Generale;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- nonché dal Direttore e/o Responsabile del Servizio Controllo di Gestione.

5. L'attività del S.C.R.A.C. è assicurata anche con la presenza minima di due componenti.

6. Il Servizio di Controllo sulla Regolarità Amministrativa e Contabile (S.C.R.A.C.) esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva alla formazione degli atti.

7. Sono soggetti al controllo successivo:

- a) le determinazioni di impegno, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale con tecnica di campionamento.

La tecnica di campionamento scelto è quello della casualità assoluta in modo tale che ogni atto abbia la stessa probabilità di entrare a far parte del campione.

Il campione consiste nell'insieme degli atti di cui sopra posti in essere, dall'entrata in vigore del presente regolamento e scelti casualmente estraendo a sorte la tipologia dell'atto, il numero dell'anno (dal 2013 in poi) del mese, del giorno, il numero dell'atto stesso.

b) Ogni atto motivatamente segnalato dalla Direzione Generale.

5. Lo S.C.R.A.C. è convocato formalmente o per le vie brevi dal Segretario e si tiene di norma, con cadenza almeno bimensile compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'ente.

6. Le risultanze del controllo successivo dello S.C.R.A.C. sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, all'OIV come documento utile alla valutazione, alla Direzione Generale, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

ART. 3 - CONTROLLO STRATEGICO (art. 147- ter Tuel 267/2000 e ss.mm.ii)

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 147-ter del Tuel 267/2000 e ss.mm.ii, l'obbligo della disciplina del controllo strategico, in fase di prima applicazione, per i comuni sopra i 50.000 abitanti decorre dal 2014, il controllo strategico già previsto nel Regolamento d'organizzazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 411/2011 e ss.mm.ii è esercitato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)³ con il supporto del Comitato di Direzione e dal Servizio

² L'Organismo Indipendente di Valutazione, è già istituito ai sensi di legge 150/2009 ed opera con le modalità previste nell'Ordinamento e Regolamento di organizzazione di cui alla deliberazione n. 411/2011 e ss.mm.ii. approvati dalla Giunta Comunale.

³ L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), in posizione di autonomia da qualsiasi altra struttura organica, è istituito in forma monocratica e svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro, dallo Statuto, dal Regolamento di Organizzazione, dallo SMIVAP (Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance), nonché dal Ciclo delle Performance giusta deliberazione di Giunta 411/2011 e ss.mm.ii.

Controllo di Gestione.

2. Il Controllo Strategico è finalizzato:
 - a. alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
 - b. degli aspetti economico- finanziari connessi ai risultati ottenuti
 - c. dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
 - d. delle procedure operative attuate confrontati con i progetti elaborati;
 - e. della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa;
 - f. degli aspetti socio economici.
3. Il Servizio Controllo Strategico elabora rapporti periodici delle risultanze del controllo strategico da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Art. 4 - CONTROLLO SULLE PARTECIPATE

(art. 147-quater Tuel 267/2000 e ss.mm.ii)

1. Ai fini del controllo sulle società partecipate, la Giunta Comunale definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, comma 6, del Tuel 267/2000 e ss.mm.ii, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari fra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma precedente, la Giunta Comunale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
3. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e approvato dal Consiglio Comunale.
4. Nell'ambito della Direzione Generale è istituito un apposito Comitato di Controllo⁴ sulle società partecipate.
5. Il Comitato di Controllo è composto da:
 - Direttore Generale: Presidente
 - Dirigente dei servizi finanziari: Componente
 - Dirigente competente in materia di enti e società partecipate: Componente
6. Il Comitato di Controllo è convocato, anche informalmente dal Direttore Generale ed esprime, in ogni caso, collegialmente ed obbligatoriamente, un parere di regolarità tecnica in ordine agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2..
7. Il Comitato di Controllo si avvale dell'assistenza del Direttore/Responsabile preposto al Servizio Controllo di Gestione.

⁴ Il Comitato di Controllo sulle Partecipate è istituito ed operante ai sensi del vigente Regolamento d'Organizzazione approvato con deliberazione di Giunta 411/2011 e ss.mm.ii.

Art. 5- CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
(art. 147-quinques Tuel 267/2000 e ss.mm.ii.)

1. Il Controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilità
2. Il regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 147-quinques del Tuel 267/2000 e ss.mm.ii, dovrà disciplinare il controllo sugli equilibri finanziari.

ART.6 – NORMA DI RINVIO

1. Nell'ambito di prima applicazione dell'art.3, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 213/2012 per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto e al Regolamento d'Organizzazione.
2. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri diretti per la finanza pubblica.